



liberacittadinanza

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“LIBERA CITTADINANZA - Rete nazionale dei girotondi e movimenti”

TITOLO 1° - Disposizioni generali.

Art. 1 – E' costituita l'Associazione denominata “LIBERA CITTADINANZA - Rete nazionale dei girotondi e movimenti”.

L'associazione può operare in Italia e all'estero.

Art. 2 – L'Associazione non ha finalità di lucro.

Tuttavia, per il raggiungimento degli scopi sociali, può effettuare, in via non prevalente, attività utili al proprio finanziamento.

E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve di capitale durante la vita dell'associazione.

TITOLO 2° - Scopi sociali.

Art. 3 – Le finalità dell'Associazione consistono nel promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita politica, esercitando i diritti ed utilizzando gli strumenti che la Costituzione e le leggi prevedono e garantiscono.

L'Associazione si impegnerà inoltre nel sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e la classe politica sui temi che sono oggetto della sua attività, e in particolare sui diritti di libertà ed eguaglianza sanciti dalla Costituzione ma spesso disattesi nella prassi politica dell'esperienza repubblicana.

A tal fine l'Associazione potrà promuovere dibattiti, manifestazioni, attività di informazione e formazione in collaborazione con Università, Istituzioni nazionali e locali, Fondazioni, Enti e altre Associazioni.

L'Associazione utilizzerà tutti i diritti garantiti dalla Costituzione per partecipare alla vita politica pubblica e democratica, organizzando assemblee, comizi, cortei, ed altri simili eventi. Si riserva di contribuire alla formazione di liste elettorali per le elezioni politiche e amministrative.

L'Associazione potrà realizzare iniziative editoriali a mezzo di pubblicazioni cartacee, di pubblicazioni informatiche e di prodotti audiovisivi.

Le finalità indicate potranno essere perseguite anche attraverso la prestazione di servizi, l'organizzazione di eventi, interventi formativi e informativi, la promozione di progetti, studi e ricerche, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, la partecipazione ad iniziative e azioni di qualsiasi natura, purché attinenti ai fini di cui sopra.

Art. 4 – L'Associazione può collaborare con altre associazioni, organizzazioni, società, enti, pubblici e privati, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Essa può individuare, al suo interno, persone anche diverse dal legale rappresentante, competenti per i vari settori di intervento di volta in volta necessari, delegandole a rappresentarla nell'attività specifica richiesta ed a fornire la collaborazione necessaria per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può avvalersi anche della collaborazione di non soci.

TITOLO 3° - Organi sociali.

Art. 5 – Gli organi dell'Associazione sono : l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Portavoce, il Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri degli Organi dell'Associazione, per il fatto di ricoprire le relative cariche.

TITOLO 4° - I Soci

Art. 6 – Possono fare parte dell'Associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti e associazioni che dichiarino di condividere e perseguire gli scopi dell'Associazione, accettando integralmente il presente Statuto.

L'Ammissione all'Associazione viene decisa dalla Sede territoriale a cui è stata presentata la relativa richiesta, e deve essere approvata a maggioranza (50% + 1) dai membri in carica del Consiglio Direttivo.

Con la stessa maggioranza il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina a Socio Onorario.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, a ricevere tutte le pubblicazioni edite dall'Associazione. Hanno inoltre diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione delle cariche sociali.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua di iscrizione, il cui importo è fissato dall'Assemblea dei soci.

La partecipazione all'Associazione non è trasmissibile ad eccezione del trasferimento *mortis causa*.

Art. 7 – Il Socio che intenda recedere dall'associazione deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo e decade dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

Art. 8 – L'Assemblea dei Soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo con almeno 20 giorni di preavviso e si riunisce nel luogo deciso, indicato nella convocazione.

Essa si riunisce almeno una volta ogni anno per stabilire gli obiettivi prioritari relativi all'anno seguente, che devono essere compresi tra quelli previsti all'art. 3 del presente Statuto.

L'Assemblea, nella seduta ordinaria annuale, approva il bilancio preventivo e il programma dell'anno sociale.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria se lo richiede la maggioranza dei Soci (50% + 1) per motivate ragioni che riguardino la vita o l'attività dell'Associazione e per le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'oggetto sociale, nonché per lo scioglimento del sodalizio.

L'Assemblea dei Soci elegge i membri del Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo art. 11.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di cui all'art. 6 del presente Statuto e dai Soci Onorari.

Nelle votazioni ciascun Socio può rappresentare altri Soci, fino al massimo di 3, purché sia in possesso della loro delega autografa.

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei Soci (50% + 1) e può deliberare a maggioranza dei soci presenti e votanti.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e può deliberare a maggioranza dei Soci presenti e votanti.

La data dell'eventuale seconda convocazione deve essere indicata nella convocazione della prima.

Art. 10 – L'Assemblea dei Soci, all'inizio delle sue riunioni, nomina un segretario, che ne verifica la validità di costituzione ai sensi del precedente art. 9, ne coordina i lavori e ne redige i verbali.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario di assemblea.

TITOLO 5° - Il Consiglio Direttivo

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri e dura in carica 3 anni. Il mandato di Consigliere è rinnovabile.

La prima elezione del Consiglio Direttivo, da svolgersi secondo le previsioni statutarie, sarà indetta dai Soci promotori entro tre mesi dalla costituzione dell'Associazione.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere aumentato o diminuito con decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei votanti (50% + 1).

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo non può essere inferiore a 5.

I Membri del Consiglio Direttivo sono eletti dai delegati delle Sedi territoriali, riuniti per la votazione.

A tal fine ciascuna Sede sceglierà, in proporzione dei Soci ad essa iscritti, uno o più delegati, osservando le specifiche modalità che verranno stabilite uniformemente dal Consiglio Direttivo (per la prima elezione le modalità saranno stabilite dai Soci promotori).

In ogni caso ogni Sede territoriale avrà diritto di scegliere almeno un delegato.

Il Consiglio Direttivo uscente controlla la regolarità di tutto il procedimento e nomina i nuovi Consiglieri eletti (per la prima elezione questi adempimenti saranno svolti dai Soci promotori) .

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio Direttivo :

- fissa le direttive per lo svolgimento dei compiti statutarî, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- stabilisce l'ammontare della quota annuale di adesione per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea;
- delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- può stabilire la costituzione di comitati tecnici e di commissioni per lo studio dei vari aspetti attinenti agli scopi dell'Associazione;

- può trasferire la sede dell'Associazione;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3 del presente Statuto;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale dell'associazione;
- stabilisce le prestazioni dei servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- conferisce e revoca procure;
- delibera sulle Sedi territoriali ai sensi del successivo art. 23 del presente Statuto.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che ciò sia necessario, su convocazione del Presidente, anche a richiesta di un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno.

Alla fine delle riunioni il Consiglio legge ed approva la verbalizzazione delle proprie deliberazioni.

Art. 14 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti (50% + 1).

Perché le deliberazioni siano valide, alla seduta deve essere presente almeno la maggioranza assoluta (50% + 1) dei membri del Consiglio.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può deliberare l'esclusione dei Soci dall'Associazione.

Tale provvedimento deve essere motivato per iscritto e può essere adottato qualora il Socio si sia reso responsabile di atti incompatibili con le finalità dell'Associazione o contrari ad una qualsiasi norma del presente Statuto, o comunque tali da portare discredito all'Associazione.

Il Socio colpito da condanna penale passata in giudicato viene automaticamente espulso dall'Associazione, salvo delibera di riammissione del Consiglio Direttivo.

TITOLO 6° - Il Tesoriere.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza assoluta dei componenti (50% + 1), il Tesoriere.

Il Tesoriere dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Tesoriere ha il compito della gestione amministrativa e contabile dell'associazione, incassa le quote associative e le erogazioni liberali, tiene i rapporti con le banche e i

fornitori, svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione.

Predisporre per l'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci il rendiconto economico e finanziario e la relazione sull'attività svolta.

Egli è responsabile della tenuta dei beni dell'Associazione, nonché della corretta tenuta della documentazione contabile.

Art. 17 – Il Tesoriere risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può da questo essere dichiarato decaduto dall'incarico, con almeno il 75% dei voti dei componenti del Consiglio Direttivo.

TITOLO 7° - Il Portavoce

Art. 18 – Il Portavoce viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti (50% + 1), dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri.

Dura in carica un anno e il mandato può essere rinnovato.

Ha la responsabilità, per conto dell'Associazione, dei contatti con il sistema dei media e di tutto ciò che rientra nell'attività delle relazioni esterne. Assolve a compiti di rappresentanza nelle occasioni pubbliche, nell'ambito di altri organismi associativi e nei rapporti con i rappresentanti di altre forze sociali e politiche.

Art. 19 – Il Portavoce risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può da questo essere dichiarato decaduto dall'incarico, con almeno il 75% dei voti dei componenti del Consiglio Direttivo.

TITOLO 8° - Il Presidente.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, che durano in carica un anno.

Il mandato è rinnovabile.

Art. 21 – Al Presidente sono conferite la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria nonché di fronte a terzi.

Egli convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

TITOLO 9° - I Revisori dei conti.

Art. 22 – E' in facoltà dell'Assemblea dei Soci istituire il Collegio dei Revisori dei conti, costituito da due membri effettivi ed uno supplente. I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale, redatto dall'Amministratore, e lo stato patrimoniale da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

I Revisori dei conti durano in carica 2 anni. Il mandato è rinnovabile.

TITOLO 10° - Le Sedi territoriali.

Art. 23 – Su richiesta di almeno 10 Soci o su giudizio di opportunità del Consiglio Direttivo possono essere costituite, con delibera del medesimo Consiglio Direttivo, Sedi territoriali in Italia e all'estero.

Art. 24 – Ogni Sede territoriale avrà un Responsabile che si rapporta direttamente al Presidente.

Art. 25 – Il Responsabile di Sede territoriale può essere delegato dal Presidente a rappresentare l'Associazione in ambito locale e su obiettivi specifici.

Egli ha la responsabilità di gestire i capitoli finanziari a lui assegnati, coordinandosi con l'Amministratore dell'Associazione, con l'obbligo di rendere conto dell'amministrazione direttamente al Consiglio Direttivo.

Il Responsabile della Sede territoriale è scelto dai Soci iscritti alla Sede stessa, mediante elezione, e viene nominato dal Consiglio Direttivo, con delibera assunta a maggioranza assoluta (50% + 1) dei suoi membri.

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo può commissariare la Sede stessa, qualora rilevi gravi inosservanze dello Statuto o ritenga inapplicate le delibere del Consiglio Direttivo, per il tempo necessario ad indire l'elezione del nuovo Responsabile di Sede territoriale.

TITOLO 11° - Gestione economica.

Art. 27 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da : quote di prima iscrizione, quote annue di adesione, proventi per prestazioni di servizi vari a soci ed a terzi, proventi delle attività organizzate dall'Associazione, proventi relativi alla vendita di eventuali beni di proprietà dell'associazione, contributi volontari, lasciti, donazioni, contributi e finanziamenti di Enti nazionali ed internazionali.

Art. 28 – Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio preventivo e propone l'ammontare delle quote di prima iscrizione e di adesione per l'anno successivo.

Art. 29 – In caso di scioglimento dell'Associazione e' fatto obbligo di devolverne il patrimonio ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

Art. 30 - L'esercizio sociale ha la durata di un anno e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere.

TITOLO 12° - Disposizioni finali.

Art. 31 – L'Associazione ha durata indefinita.

L'Assemblea dei Soci può deliberare il suo scioglimento, con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

Art. 32 – L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto in tre originali.

Art. 33 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed a quelle delle altre leggi vigenti in materia.